

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 244 - 8685/2017

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI ALMESE - VARIANTE PARZIALE N. 18 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Premesso che per il Comune di Almese:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 460-17821 del 03/08/1992, successivamente modificato con due varianti strutturali approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 03-24329 del 08/04/1998 e con D.G.R. n. 05-2567 del 13/09/2011;
- ha approvato dodici varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 22 del 28/04/2017, il Progetto preliminare della Variante parziale n.18 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Città Metropolitana in data 08/05/2017 (pervenuto il 09/05/2017), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma della citata legge; (*pratica n. VP 014/2017*)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 3.920 abitanti al 1971, 4.427 al 1981, 5.240 al 1991, 5.658 al 2001 e 6.303 al 2011, dati che registrano un trend demografico in costante crescita;
 - superficie territoriale: 1.788 ettari di cui 555 ettari di pianura e 1.233 ettari di collina (pari al 69%)
-

della superficie comunale). La conformazione fisico-morfologica evidenzia 440 ettari con pendenze inferiori al 5%, 532 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 816 ettari con pendenze superiori al 25%; Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 166 ettari appartengono alla II^a classe. E' altresì caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di circa 1.053 ettari (59% della superficie comunale);

- è compreso nella Zona 6 "*Valli Susa e Sangone*" tra le Zone Omogenee istituite ai sensi della Legge 56/2014, approvate con Deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14 aprile 2015;
- è compreso nell'Ambito 20 di approfondimento sovra comunale "*Bassa Val Susa e Val Cenischia*", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- non è compreso tra i Comuni con un consistente fabbisogno di edilizia sociale (art. 23 NdA PTC2);
- sistema produttivo: appartiene ad un ambito produttivo di livello 2 individuato dal PTC2;
- infrastrutture per la mobilità:
 - è attraversato dalla S.P. 197 del Colle del Lys, dalla S.P. 198 di Villar Dora, dalla S.P. 230 della frazione Rivera;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dalle acque pubbliche del Torrente Messa Vecchia e Messa Nuova, dal Torrente Morsino e Rio Gran Comba;
 - la banca dati sul dissesto evidenzia: 51,3 ettari di frane areali; 53,4 ettari di conoidi; 11,9 km di dissesti lineari e 8,2 ettari di dissesti areali;
 - in base alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.ri 3274/2003 e 3519/2006, è classificato sismico, in "zona 3" ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 19 gennaio 2010, n. 11-13058;
- tutela ambientale:
 - comprende 351,7 ettari di aree SIC/ZPS "Rete Natura 2000";
 - è interessato da 188,5 ettari di aree da sottoporre a vincolo paesaggistico;

dato atto che il Comune di Almese è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 22 del 28/04/2017 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

- attribuzione della destinazione a servizi pubblici SP all'area ove risultano localizzati il Centro Operativo Comunale e altre attrezzature pubbliche;
- individuazione di un'area a servizi pubblici SP per la realizzazione di un centro di culto della Chiesa Evangelica;
- previsione della nuova destinazione d'uso ad artigianato di servizio H* in zona Casermette;
- riclassificazione ad uso agricolo E di un'area libera già destinata a zona artigianale H in zona Casermette;
- Borgata Grange: riclassificazione ad uso verde privato di un'area residenziale B di completamento
- Borgata Rivera: contestuale modifica della destinazione urbanistica di due aree agricole Zona E4 in aree residenziali di completamento C già collegate funzionalmente alle opere di urbanizzazione esistenti;
- correzione e adeguamenti di limitata entità della cartografia di Piano previa l'introduzione e una migliore identificazione delle aree gravate da uso civico e delle aree percorse da incendi boschivi;
- ricognizione e aggiornamento cartografico dei vincoli archeologici della Villa Romana in coerenza alle Schede del PPR adottato e in salvaguardia;
- modifiche ed aggiornamento delle Norme Tecniche di Attuazione al fine di consentire una migliore gestione attuativa del Piano;
- rimodulazione attuativa delle aree residenziali di completamento C*2 e C*3
- ridefinizione dei tipi di intervento ammessi nelle Zone Eb (nuclei rurali abbandonati);

La documentazione di Variante comprende:

- gli elaborati modificati e integrati sulla base dei contenuti della Variante;
- la verifica della compatibilità con il Piano di Classificazione e Acustica
- la verifica del rispetto dei parametri di cui al quinto comma dell'articolo 17, L.R. 56/77;
- la dichiarazione relativa alla presenza sul territorio di attività produttive classificate "a rischio di incidente rilevante" o di aree di danno e areali di osservazione relativi ad attività "Seveso" ubicate in Comuni contermini (DGR n.20-13359 del 22/02/2010 e successiva DGR n.17-377 del 26/07/2010);

verificato che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione C.C. n. 22/2017 di adozione della Variante: " ... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5,

lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";

dato atto che la D.C.C. n. 22/2017 di adozione contiene la puntuale elencazione delle condizioni per le quali la Variante è esclusa dal processo di Valutazione Ambientale Strategica, in forza di provvedimento dell'Organo Tecnico n. 2303 in data 07 marzo 2017;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

vista la D.G.R. 18 maggio 2015, n. 20-1442 "Nuova adozione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) - L.r. 56/1977 e s.m.i." ed in particolare le Norme di Attuazione in salvaguardia che non sono applicabili ai contenuti della Variante parziale in oggetto;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'art. 17 della L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 22 giugno 2017;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

vista la L.R. n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati....."*

dato atto che alla Città Metropolitana compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."*, ai sensi dell'art. 20 comma 5, D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, espresso in data 25/05/2017, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

Visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. di esprimere**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 s.m.i., in merito al Progetto preliminare della Variante parziale n. 18 al P.R.G.C. del Comune di Almese, adottato con deliberazione C.C. n. 22 del 28 aprile 2017, **giudizio di compatibilità** con il **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 *"Misure di salvaguardia e loro applicazione"*; comma 5 dell'articolo 26
-

“Settore agroforestale”; commi 1 e 3 dell’articolo 39 “Corridoi riservati ad infrastrutture”; articolo 40 “Area speciale di C.so Marche” e del comma 2 dell’articolo 50 “Difesa del suolo”;

2. **di dare atto** che rispetto al suddetto Progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. non vengono formulate osservazioni;
3. **di trasmettere** al Comune di Almese la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di sua competenza;
4. **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 15 giugno 2017

Il Vicesindaco metropolitano
delegato a Bilancio, Personale, Organizzazione, Patrimonio,
Sistema informativo e Provveditorato,
Protezione civile, Pianificazione territoriale e Difesa del suolo,
Assistenza Enti locali, Partecipate.

(Marco Marocco)
